

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 17 dicembre 2019

Parere sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento risponde all'esigenza di assicurare continuità ai programmi di sostegno della PAC, le cui risorse sono attualmente stabilite solo fino al 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro di riferimento contenuto nelle proposte di riforma della PAC e nelle proposte relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La proposta quindi prevede disposizioni transitorie volte a rendere gli attuali regolamenti della PAC applicabili anche per il 2021 e ad assicurare un'agevole transizione dall'attuale quadro giuridico della PAC al prossimo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022;

considerato, in particolare, che:

- per il regolamento (UE) n. 1307/2013, sui pagamenti diretti, la proposta consente il mantenimento dell'attuale sistema, per gli anni 2020 e 2021;

- per il regolamento (UE) n. 1308/2013, sull'OCM unica, la proposta consente il prolungamento dei programmi nel settore dell'olio fino a tutto il 2021, consente la modifica dei programmi nel settore ortofrutticolo con durata oltre il 2021, il prolungamento degli aiuti nel vitivinicolo fino al 15 ottobre 2023 e degli aiuti all'apicoltura fino al 31 luglio 2022;

- per il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, la proposta consente il prolungamento dei programmi, fino a tutto il 2021, mediante la dotazione finanziaria prevista nella proposta sul nuovo QFP 2021-2027;

- per gli Stati membri che decidono di non avvalersi delle predette disposizioni, le corrispondenti dotazioni del 2021 saranno assegnate agli anni successivi;

rilevato che le dotazioni finanziarie previste dalla proposta in titolo, per il periodo transitorio successivo al 2020, fanno riferimento agli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione europea relativa al QFP 2021-2027 (COM(2018) 322), che sono di entità inferiore rispetto a quelle dell'attuale QFP e sono oggetto di negoziazione;

considerato che secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una riduzione del 5% a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, apparendo ridotti

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

conseguentemente sia i pagamenti diretti sia le dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

considerata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta, non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche e dei meccanismi di finanziamento della PAC, limitandosi a modificare i regolamenti vigenti nella misura necessaria a consentire il funzionamento degli attuali programmi di sostegno della PAC anche oltre il 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro giuridico relativo al periodo 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, in attesa della definizione delle trattative in merito alla PAC, si valuti l'opportunità di utilizzare il 2020 ed eventualmente il 2021 per correggere eventuali errori nell'assegnazione dei titoli all'aiuto PAC, per poi riprendere il processo di convergenza interna dopo l'approvazione della PAC post 2020, che permette una maggior flessibilità per gli Stati membri;

2) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, si apprezza che la facoltà di decidere se un Programma di sviluppo rurale possa usufruire della dotazione finanziaria prevista per il 2021, spetti allo Stato membro o alle sue regioni;

si invita, inoltre, a chiarire se le regole per gli aiuti di Stato relative alla programmazione 2014-2020 si estendono di un ulteriore anno;

si raccomanda di continuare ad applicare le attuali regole anche nel 2021, per permettere una corretta esecuzione dei pagamenti agli agricoltori;

3) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'Organizzazione comune di mercato (OCM), si dovrebbe chiarire meglio il passaggio tra gli attuali programmi operativi ed i nuovi interventi settoriali del Piano strategico, ovvero estendere gli attuali programmi operativi fino a quando non saranno approvati i nuovi Piani strategici ed i relativi nuovi interventi settoriali;

sarebbe opportuno estendere la possibilità di convertire gli attuali diritti d'impianto dei vigneti in autorizzazioni oltre la data del 31 dicembre 2020 (articolo 68 del regolamento n. 1308/2013), ovvero almeno fino al 2027;

4) in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

5) si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

Nadia Ginetti